Comune di Morbello

Provincia di Alessandria

Via Roma, 1
15010 Morbello (AL)
Tel. 0144 - 768146 Fax. 0144 - 768277
E-mail. comunemorbello@libero.it

ORDINANZA N. 1 del 07 Gennaio 2021

IL SINDACO

RILEVATO che lungo il margine delle strade provinciali, comunali e vicinali o comunque denominate, ad uso pubblico, ricadenti nel territorio comunale, sono presenti alberi e/o siepi a ridosso del ciglio stradale, a distanze inferiori a quelle stabilite dagli art. 892 e 893 del Codice Civile, e/o comunque con ramificazioni protese sulla sede stradale;

CONSIDERATO che si sono verificate persistenti precipitazioni a carattere piovoso, nevoso, ventoso e il fenomeno del gelicidio, che hanno provocato ingombro sulle strade pubbliche anche a causa della mancata manutenzione degli alberi, delle piantagioni confinanti con le strade pubbliche, dello stato di abbandono di terreni boschivi, la sempre più frequente instabilità dei versanti collinari con movimenti di terreno che alterano il normale deflusso delle acque meteoriche attraverso i fossati e la caduta di rami e piante;

RILEVATO che quanto sopra costituisce pericolo per la pubblica incolumità, in quanto può ritardare il lavoro dei mezzi spalaneve, la chiusura delle strade ai mezzi di soccorso, il transito veicolare e pedonale, nonché causa pregiudizio alla visuale della segnaletica e in generale una limitazione del campo visivo degli utenti della strada nonché costituisce un pericolo per chi si presta a rimuovere il materiale caduto sulla carreggiata;

VISTI gli artt. 892, 893, 895 e 896 del Codice Civile;

VISTI gli artt. 16,17,18,29 e 31 del D.Lgs 258/92 (Codice della Strada) e del relativo Regolamento di Esecuzione di cui al D.P.R. 495/1992;

VISTO l'art. 107 del D.Lgs . 267/2000 (Testo unico degli Enti Locali);

SENTITO il parere dell'Ufficio Tecnico Comunale;

Sulla scorta degli atti d'ufficio;

O R D I N A

Per i motivi di cui in premessa che sono parte integrante e sostanziale del presente atto (al fine di eliminare l'oggettivo pericolo per la pubblica incolumità in relazione al piano stradale) ai proprietari, conduttori, usufruttuari, enfiteuti e/o comunque obbligati in solido:

- Di tagliare e/o potare gli alberi, entro i 3 metri dalla sede stradale e soprattutto quelli che per la loro particolare condizione di vita vegetativa e di sviluppo, possono cadere e/o pregiudicare la stabilità del terreno nel quale sono impiantati e/o presentare situazioni deleterie al Pubblico Decoro dei luoghi;
- Di tagliare rami o siepi che si protendono sulle strade ad uso pubblico entro i 3 metri dal ciglio della strada;
- Di pulire le scarpate e le rive prospicienti le strade, al fine di riportarle allo stato naturale, per consentire il normale deflusso delle acque ed impedire movimenti franosi;

- Di adottare, comunque tutte le precauzioni e gli accorgimenti atti ad attivare qualsiasi pericolo, danneggiamento e/o limitazione della sicurezza e della corretta fruibilità delle strade confinanti con i propri fondi;
- Di rimuovere, nel più breve tempo possibile e senza indugio, in caso di intemperie, nevicate, gelate, intense precipitazioni od altre cause, gli alberi o i rami di qualsiasi dimensione, caduti o sporgenti sulla sede stradale e sue pertinenze;
- Che detti lavori devono essere eseguiti ogni qual volta se ne ravvisi la necessità;
- Precisa che per l'esecuzione dei lavori di cui trattasi NON è necessario il nulla osta preventivo dell'Amministrazione Comunale, trattandosi di provvedimento urgente inerente la pubblicazione incolumità.

A V V E R T E

- I trasgressori alla presente ordinanza saranno puniti, per le ipotesi ricadenti nell'applicazione dell'art. 29 del codice della strada, con la sanzione amministrativa pecuniaria ivi prevista (attualmente da € 168,00 a € 674,00) oltre alla sanzione accessoria del ripristino dei luoghi o della rimozione delle opere abusive a spese del trasgressore;
- Per ogni altra violazione alle altre disposizioni del presente atto, saranno assoggettati alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00 come previsto dall'art. 7 bis del D.lgs 18.08.2000, n. 267;
- In caso di inosservanza, fermo restando l'applicazione delle sanzioni sopra indicate, senza ulteriore avviso, l'amministrazione potrà provvedere d'ufficio, con i mezzi propri, od avvalendosi di ditte specializzate, all'esecuzione di detti lavori, o di parte degli stessi, ritenuti improcrastinabili per la pubblica incolumità o comunque per rimuovere l'intralcio per la fluidità della circolazione anche pedonale; l'Ente proprietario o gestore della strada addebiterà ai proprietari e/o tenutari inadempienti le relative spese, senza pregiudizio di eventuali azioni civili o penali a carico degli stessi;
- L'esecuzione dei lavori prescritti dovrà essere eseguita a regola d'arte, ed in particolare per le operazioni di taglio e/o potatura od occupazione della sede stradale, dovrà essere data comunicazione alla polizia locale ed adottata ogni cautela per evitare pericolo per la pubblica incolumità.

D I S P O N E

Che copia della presente ordinanza venga:
- Affissa sui luoghi interessati e all'albo pretorio del Comune;
- Inoltrata per opportuna conoscenza all'Amministrazione Provinciale, al Comando Stazione Carabinieri di Ponzone.

RICORDA E COMUNICA CHE

Avverso il presente provvedimento, è ammesso, entro 60 giorni dalla data di notifica, ricorso amministrativo al TAR di competenza o al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ai sensi dell'Art. 37 – comma 3 del D. Leg.vo 30/04/1192 nr. 285 e dell'Art. 74 del D.P.R. nr. 495 del 16/12/1992;

E' fatto obbligo a chiunque di osservare e far osservare la presente ordinanza.

Morbello lì, 07 gennaio 2021

IL SINDACO
Alessandro Vacca